

VERBALE DI ACCORDO


Addì 28 settembre 2006, in Udine, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, si sono incontrati:

- Il Gruppo Industrie Costruzioni edilizie dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine rappresentato dal sig. Piero Petrucco
- Le Organizzazioni Sindacali provinciali e comprensoriali di categoria costituite da:
 - Fe.N.E.A.L. U.I.L. rappresentata dai sigg. Franzolini Mauro, Oddo Luigi, Stacul Claudio
 - F.I.L.C.A. C.I.S.L. rappresentata dal sigg. Cosolo Viviano, Bruno Minutti
 - F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. rappresentata dai sigg. Villiam Pezzetta e Buffon Claudio, Francesco Gerin


per definire il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine.

Le parti hanno concordato quanto segue:

Art. 14 – Trasferta operai


Richiamandosi al vigente c.c.n.l. di settore datato 20 maggio 2004 le cui previsioni vengono qui confermate, considerate le peculiarità e la vastità del territorio nell'ambito del quale l'attività edile si sviluppa, ed in considerazione della disciplina legislativa vigente hanno concordato di disciplinare l'istituto nei termini di seguito specificati. 

Modalità A)

All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato. 

Dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2007:

- a) euro 11,84 al giorno (pari a euro 1,427/ora) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 14.33 al giorno (pari a euro 1,728/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- c) euro 18.07 al giorno (pari a euro 2,178/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;



d) euro 21.18 al giorno (pari a euro 2,553/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008:

- e) euro 12.29 al giorno (pari a euro 1,482/ora) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- f) euro 14.89 al giorno (pari a euro 1,794/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- g) euro 18.77 al giorno (pari a euro 2,262/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- h) euro 22.00 al giorno (pari a euro 2,652/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

- i) euro 12,77 al giorno (pari a euro 1,539/ora) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- j) euro 15.46 al giorno (pari a euro 1,863/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- k) euro 19.49 al giorno (pari a euro 2,349/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- l) euro 22,85 al giorno (pari a euro 2,754/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto della trasferta, le parti convengono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l'eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche l'eventuale, breve lasso di tempo connesso con l'espletamento delle pratiche relative all'assunzione del lavoratore.

Modalità B)

Le parti – a seguito della previsione contenuta nell'accordo 24 marzo 2004 – convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti modalità alternative alla fascia A sopra descritta.

Relativamente alle sole imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita l'applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in

AA [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] 2

cantieri posti al di fuori del comune ove l'impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità.

Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte pari a :

- a) euro 11,00 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie inferiore o uguale ai 30 KM
- b) euro 12,00 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie superiore ai 30 KM
- c) euro 14,00 in caso di rientro settimanale
- d) euro 20,00 in caso di rientro quindicinale
- e) euro 25,00 in caso di rientro trisettimanale
- f) euro 30,00 in caso di rientro mensile o maggiore

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

L'azienda che intenda dare attuazione alla disciplina di cui alla modalità B) informerà l'ANCE che provvederà a darne comunicazione alle OO.SS. di categoria; queste potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell'ANCE.

Le parti convengono che l'applicazione della sopraccitata modalità B) sarà oggetto di verifica tra le parti successivamente al 31/12/2007.



Art. 17 – Malattia- carenza

Con decorrenza 1 settembre 2006, in caso di malattie di durata fino a 7 giorni, per il secondo e il terzo giorno, se lavorativi, verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione. Tale trattamento verrà applicato per un massimo di 4 eventi morbosi nel corso dell'anno solare (01/01 – 31/12), ciascuno avente durata non superiore a 7 giorni. Resta inteso che al lavoratore assente per malattia dovrà essere erogata retribuzione in misura non superiore a quella a cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

Detta integrazione verrà anticipata dall'impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

Le parti convengono che l'applicazione di tale regolamentazione della malattia sarà oggetto di verifica tra le parti successivamente al 31/12/2007.

Art. ____ - Malattia e Cassa Integrazione Guadagni Apprendisti



In considerazione della rilevanza assunta dall'apprendistato nel settore edilizia, e dell'importanza di garantire ai lavoratori apprendisti un trattamento equo in materia di malattia e CIG, la parti concordano di attivarsi nei confronti della Cassa Edile al fine di individuare idonee modalità per l'erogazione dei suddetti istituti.

Art. - Prestazioni extracontrattuali

Le parti concordano di ridefinire e rimodulare le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile, proponendo la sperimentazione di prestazioni innovative volte a interventi a sostegno del reddito per famiglie con minori a carico e per la soluzione del problema abitativo.

Art.13 - Trasporto

Ferme restando le altre disposizioni, gli importi di cui all'art. 13 - Trasporti, previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro 24 marzo 2004 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Udine, sono sostituiti dagli importi di seguito indicati.

Con decorrenza dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2007



- Euro 9,96 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- Euro 19.31 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- Euro 28.66 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- Euro 38.00 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008:

- euro 10.35 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 20.05 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 29,76 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 39.46 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009:

- euro 10,74 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;



- euro 20,83 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 30.91 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 40.98 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

Art. 12 Mensa

Ferme restando le altre disposizioni l'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa di cui all'Accordo 3 marzo 2000, con decorrenza dal 1° settembre 2006 è pari a **Euro 8,50** lordi. Con la medesima decorrenza è esclusa la partecipazione dei dipendenti al costo.

Art. 11 – Indennità per lavori disagiati

Le parti riconoscono il disagio presente nel caso di lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche (rocciatori); poiché tali condizioni di disagio non sono considerate nell'articolo 20 del CCNL 20 maggio 2004, le parti concordano la corresponsione di un importo pari al 16% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all'art 24 del CCNL 20 maggio 2004 per ciascuna ora lavorata. L'indennità per lavori disagiati non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali (accantonamento alla Cassa edile, premio annuo, festività, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione delle relative incidenze - né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

Art. 19 - Pernottamento

Considerata la sempre più frequente presenza in provincia di aziende extra-provinciali con trattamenti economici diversificati, le parti concordano sull'opportunità di adottare, con particolare riferimento all'indennità di pernottamento, soluzione idonee.

In tale senso viene istituita con decorrenza dal 1 settembre 2006 per gli operai, una diaria in occasione del pernottamento, integrativa rispetto al trattamento previsto dall'art. 21 del CCNL 20 maggio 2004, pari a euro 14,00 per le spese non documentate ai sensi dell'articolo 51 (ex art. 48) del TUIR D.P.R. 917/86 e succ. mod. ed integrazioni.

Agli operai assunti per il cantiere presso il quale fruiscano del pernottamento non aventi diritto al trattamento di cui al comma precedente verrà, invece, riconosciuta una indennità nella misura del 10% degli elementi della retribuzione oraria di cui all'art. 24 punto 3) del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

L'indennità e la diaria non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamenti alla Cassa Edile, premio annuo, 13[^] mensilità, ferie, festività, ecc), posto che per la loro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
5

